

Documento informatico e firma digitale

La rivoluzione a favore del cittadino e le nuove frontiere della comunicazione

di ASSUNTA BRUNETTI



Sburocrazizzazione, digitalizzazione, informatizzazione, dematerializzazione: non si tratta di un tedioso scioglilingua ma del nuovo profilo della pubblica amministrazione così come ridisegnato dalla tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT).

In parole povere un enorme risparmio di tempo e denaro per i cittadini.

Una rivoluzione storica ma silenziosa che solo "gli addetti al settore", i professionisti, possono già toccare con mano.

Dalla carta al pc: il documento informatico e la firma digitale rappresentano la nuova frontiera dei rapporti tra utente e pubblica amministrazione.

Sistemi che consentiranno di eliminare quel muro di gomma contro il quale il cittadino era costretto a imbattersi, scontrandosi con dipendenti del Pubblico impiego (al servizio del cittadino) dispoticamente convinti di poter consentire a propria discrezione questa o quella pratica burocratica, questo o quell'accesso a documenti d'interesse pubblico.

Documento informatico e firma digitale. Strumenti cardine dell'e-government, vale a dire del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione che consente di trattare i flussi documentali e gestire ogni procedimento con sistemi digitali riducendo tempi e costi della macchina burocratica attraverso un nuovo canale di contatto tra lo Stato e il cittadino: internet.

Procedure che necessitano di sistemi di sicurezza ben diversi da quelli sufficienti a garantire la riservatezza, l'integrità, l'accessibilità ai documenti in formato cartaceo.

Documenti smaterializzati sottoscrivibili con sistemi criptati di firma digitale: l'equivalente elettronico della firma apposta su carta di cui assume lo stesso valore legale (artt. 1, 18, 21 D.Lgs. n. 82/2005 — Codice dell'amministrazione digitale — C.A.D. http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Opuscolo%2013II.pdf).

Attraverso la firma digitale è possibile attribuire al documento informatico il valore di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2702 codice civile, con la differenza che nel caso di disconoscimento della sottoscrizione su un documento di carta spetta al terzo provare l'autenticità della scrittura, per il documento informatico toccherebbe invece alla parte alla quale il documento è attribuito provare che la firma non è sua *recitius* dimostrare che altri hanno avuto accesso al dispositivo di firma digitale (per saperne di più clicca su <http://www.cnipa.gov.it/html/docs/GuidaFirmaDigitale2009.pdf>).

È utile inoltre sapere che possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche rivolgendosi ai cosiddetti certificatori cioè soggetti pubblici e privati che garantiscono l'identità di coloro che utilizzano la firma digitale (art. 1 comma 1 lett. g) D.Lgs. n. 82 del 2005).

I certificatori sono sottoposti all'attività di vigilanza del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.).

L'elenco dei certificatori accreditati presso lo stesso Centro è consultabile alla pagina: <http://www.cnipa.gov.it/qcsp>.

Tra i certificatori ai quali può rivolgersi il semplice cittadino ci sono INFOCERT che opera tramite le camere di commercio e POSTECOM attivo tramite gli uffici postali.

È d'obbligo che la firma digitale si riferisca esclusivamente a una persona la quale farà uso